**REGOLAMENTO**

**Consiglio di Corso di Studi Integrato in Ingegneria di Internet (Laurea) e ICT and Internet Engineering (Laurea Magistrale)**

**Art. 1**

**(Istituzione del Consiglio di Corso di Studi Integrato in Ingegneria di Internet (Laurea) e ICT and Internet Engineering (Laurea Magistrale))**

E’ istituito il Consiglio di Corso di Studi per la ***Laurea Triennale in Ingegneria di Internet*** e la ***Laurea Magistrale in ICT and Internet Engineering*** nei termini previsti dalla normativa vigente e in ottemperanza dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011 e n. 91 del 18 aprile 2014, (Titolo III - Strutture didattiche e di ricerca - Art.12 “Strutture didattiche e di ricerca” e Art.13 “Dipartimenti”) e nel rispetto del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca (Art.8 “Consiglio di corso di studio”) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata (D.R. n. 1034 del 19/05/2014).

Il Consiglio è costituito da almeno cinque professori di ruolo e/o ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso di Studi.

I Corsi di Studio Ingegneria di Internet e ICT and Internet Engineering sono incardinati nel Dipartimento di Ingegneria Elettronica (DIE) che rappresenta, pertanto, il *Dipartimento di riferimento*.

**Art. 2**

**(Organi del Consiglio di Corso di Studi)**

Sono organi permanenti del Consiglio di Corso di Studi: il Coordinatore e il Consiglio.

Sono organi temporanei del Consiglio di Corso di Studi tutte le Commissioni e gli Organismi che il Consiglio stesso riterrà opportuno definire e nominare appositamente per istruire o studiare circoscritti e definiti argomenti.

**Art. 3**

**(Il Coordinatore)**

Il Coordinatore viene nominato in base al Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca (Art.8 “Consiglio di corso di studio”) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata (D.R. n. 1034 del 19/05/2014).

Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio di Corso di Studi. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il Coordinatore:

- convoca e presiede il Consiglio, provvedendo all’esecuzione delle relative deliberazioni;

- può nominare, tra gli afferenti al Consiglio di Corso di Studi, suoi delegati per materie attinenti a settori specifici;

- convoca il Consiglio di corso di studi su specifici punti all’o.d.g., qualora ne faccia motivata richiesta scritta almeno il 20% dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio di corso di studi può essere convocato dal Coordinatore in via ordinaria una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta risulti necessario.

**Art. 4**

**(Composizione del Consiglio di Corso di Studi)**

Il Consiglio di Corso di Studi è costituito da:

a) il Coordinatore, che lo presiede e lo convoca secondo le modalità previste dal presente Regolamento;

b) tutti i professori di ruolo e i ricercatori titolari di insegnamenti o che svolgano attività di supporto alla didattica nei Corsi di studi, triennale e magistrale, la cui richiesta di afferenza sia accettata dal Dipartimento di riferimento;

c) una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei docenti di cui alla lettera b) del presente articolo, che afferiscono al Consiglio di Corso di Studi.

L’afferenza al Consiglio di Corso di Studi viene richiesta per iscritto al Coordinatore ovvero, in sua vacanza, al Direttore del Dipartimento di riferimento.

Gli studenti contribuiscono al numero legale solo se effettivamente eletti, durano in carica tre anni e comunque decadono al momento del conseguimento del titolo di studio.

**Art.5**

**(Compiti del Consiglio di Corso di Studi)**

Sono compiti del Consiglio di Corso di Studi quelli demandati dallo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011 e n. 91 del 18 aprile 2014, e dal Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca (Art.8 “Consiglio di corso di studio”) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata (D.R. n. 1034 del 19/05/2014).

In particolare, è compito del Consiglio di Corso di Studi:

- programmare, organizzare, gestire e valutare l’attività didattica dei Corsi di Studio in esso confluiti;

- coordinare le attività di insegnamento e di studio;

- esaminare e approvare i piani di studio degli studenti con le relative propedeuticità;

- deliberare il riconoscimento degli studi effettuati all’estero;

- ammettere al Corso di studi studenti italiani e stranieri provenienti da altri atenei;

- deliberare sulle modalità di razionalizzazione dell’offerta didattica;

- deliberare la modifica dell’organizzazione generale degli studi nell’ambito di quanto contenuto negli Statuti vigenti;

- deliberare il Manifesto degli Studi di ciascun Corso di Studio che confluisce nel Consiglio di Corso di Studi;

- proporre l’affidamento degli insegnamenti ai docenti dei Corsi di Studi;

- deliberare in merito all’attivazione o disattivazione di discipline inserite negli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio in esso confluiti;

- espletare tutte le procedure atte ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati;

- deliberare in merito agli sdoppiamenti degli insegnamenti;

- organizzare attività di tutorato e stage formativi.

**Art. 6**

**(Regolamento delle adunanze del Consiglio di Corso di Studi)**

Le adunanze del Consiglio di Corso di Studi sono valide a norma di quanto stabilito dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.

La convocazione del Consiglio di Corso di Studi viene fatta attraverso comunicazione per posta elettronica o altro mezzo idoneo entro sette giorni dalla data fissata per la Convocazione. Per convocazioni urgenti il limite per la convocazione potrà essere ridotto a giorni tre.

Le riunioni sono valide quando vi prenda parte la maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti che abbiano fatto pervenire giustificazione per iscritto.

Gli studenti concorrono al numero legale solo se effettivamente eletti.

L'assenza è giustificata su richiesta dell'interessato.

In apertura di seduta possono essere presentate da parte del Coordinatore o di un componente del Consiglio proposte di inversione e/o variazione degli argomenti all’ordine del giorno. Eventuali inversioni e/o variazioni sono subordinate al voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere del Consiglio di Corso di Studi sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui siano previste maggioranze diverse.

La votazione avviene, di norma, a scrutinio palese, fatti salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o regolamento prevedano una diversa forma di votazione.

Il Coordinatore vota per ultimo.

Le deliberazioni del Consiglio di Corso di Studi possono essere rese immediatamente esecutive, mediante approvazione seduta stante, da parte del Coordinatore.

Il Coordinatore è responsabile del corretto svolgimento delle sedute, regola per ogni punto all’ordine del giorno il numero e la durata degli interventi di ciascun componente, la successione e le modalità di votazione delle proposte di delibera e di mozione. Per gravi motivi il Coordinatore ha facoltà di sospensione della seduta.

**Art. 7**

**(Verbalizzazione delle sedute)**

Il Coordinatore designa il Segretario verbalizzante.

Chiunque intenda fare iscrivere a verbale una dichiarazione o un intervento è tenuto a consegnarne il testo al Segretario nel corso della seduta o comunque in tempi congrui alla stesura del verbale.

Il verbale della seduta, redatto dal Segretario, dovrà contenere la sintesi delle discussioni, le proposte, le delibere con relative votazioni, le opposizioni, le dichiarazioni e le riserve. L’approvazione del verbale viene effettuata entro le due sedute successive.

**Art. 8**

**(Approvazione e modifiche)**

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studi, a maggioranza assoluta dei componenti, entra immediatamente in vigore.

Successive modifiche o integrazioni proposte da almeno il 10% dei componenti il Consiglio di Corso di Studi potranno essere inserite nel presente Regolamento se approvate con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione.

**Art. 9**

**(Pubblicità ed informazione)**

Il Consiglio di Corso di Studi assolve ai propri doveri di pubblicità degli atti rendendo disponibili per la consultazione, secondo le norme di legge, i verbali delle proprie adunanze; per quanto attiene alla pubblicità e all'informazione provvede ad affiggere agli albi i bandi e le deliberazioni relative all'organizzazione didattica e renderle disponibili sul sito web del Consiglio di Corso di Studi.

**Art. 10**

**(Validità e limiti)**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.